

Cassa pensione Calzature-Cuoio

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

Appendice 1 al

Regolamento di previdenza

Valido dal 1° luglio 2020

Cassa pensione Calzature-Cuoio
Wytttenbachstrasse 24
Casella postale
3000 Berna 22

Secondo le disposizioni del regolamento di previdenza 2018, in caso di decesso per infortunio del partner convivente assicurato, prima del pensionamento i partner conviventi superstiti non hanno diritto a una rendita per conviventi. Il 27 giugno 2020 la commissione assicurativa decide che la rendita per conviventi a partire dal 1° luglio 2020 venga versata anche in caso di decesso per infortunio prima del pensionamento del partner convivente assicurato. Il regolamento di previdenza 2018 viene modificato ai sensi della presente appendice.

Secondo il regolamento di previdenza 2018, inoltre, non sussiste alcun diritto al rimborso degli acquisti nella previdenza LPP. La commissione assicurativa decide di introdurre, a partire dal 1° luglio 2020, questo diritto a un capitale di decesso supplementare per gli acquisti secondo la cifra 11.2 del regolamento di previdenza 2018.

1. Rendita per conviventi

(Cfr. cifra 6.6 del regolamento di previdenza, rendita per conviventi)

1. Il partner convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se essa è assicurata secondo il piano di previdenza e se, oltre ai seguenti presupposti, sono adempiti eventuali presupposti del diritto supplementari definiti nel piano di previdenza. La convivenza giustificante il diritto sussiste se, al momento del decesso,
 - a. entrambi i coniugi non sono sposati né hanno tra loro legami di parentela
 - b. né sono registrati ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali e
 - c. entrambi i conviventi negli ultimi cinque anni prima del decesso dell'assicurato hanno convissuto ininterrottamente oppure il partner convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
2. Una convivenza giustificante il diritto è possibile anche tra persone del medesimo sesso.
3. L'esistenza di una convivenza giustificante il diritto deve essere confermata per iscritto, firmata da entrambi i partner e notificata all'organo d'applicazione quando l'assicurato è ancora in vita. Di conseguenza, affinché sussista un diritto, la conferma dev'essere comunicata alla fondazione prima del momento del decesso.
4. L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde a quello della rendita per coniugi ed è esigibile, per il medesimo importo, sia in caso di decesso in seguito a malattia che di infortunio. Questa prestazione viene erogata in tutti i piani di previdenza in cui è assicurata la rendita per conviventi.
5. Non sussiste alcun diritto alla rendita se il convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o per conviventi erogata da un ente di previdenza nazionale o estero.
6. Le disposizioni ai sensi della cifra 6.2 sono applicabili per analogia anche alle rendite per conviventi. Al riguardo, in luogo della data del matrimonio fa stato l'inizio notificato della comunione domestica.
7. Il diritto alla rendita si estingue se il convivente avente diritto si sposa, inizia un nuovo rapporto di convivenza o decede.

2. Capitale supplementare di decesso

(Nuova cifra 6.10.1.)

Se a partire dal 1° luglio 2020 sono stati effettuati acquisti secondo la cifra 11.2 e se l'assicurato decede prima del pensionamento, sussiste un diritto a un capitale di decesso. Il capitale di decesso corrisponde all'acquisto secondo la cifra 11.2 incl. tasso d'interesse regolamentare (valore di riscatto dell'acquisto). Per il resto si applicano le disposizioni di cui alla cifra 6.9.

3. Entrata in vigore

La presente appendice 1 entra in vigore il 1° luglio 2020 con l'approvazione del consiglio di fondazione del 17 settembre 2020.